CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA 20 – 4 – 2012 N° 6234

Tributi – disciplina della agevolazioni tributarie – agevolazioni per il settore del credito – operazioni di credito a medio termine – art. 15 DPR 601/1973 – ambito di applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V - TRIBUTARIA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22017/2009 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente –

Contro

S. SPA;

- intimato –

avverso la sentenza n. 52/2008 della COMM. TRIB. REG. di XXX, depositata il 01/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

OSSERVA

La CTR di XXX ha respinto l'appello dell'Agenzia del Territorio - appello proposto contro la sentenza n. 76/01/2006 della CTP di XXX che ha accolto il ricorso della società S. spa - ed ha così annullato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso delle somme corrisposte per imposte ipotecarie in occasione di ipoteca a garanzia di finanziamento erogato dalla "XXX spa", istanza fondata sull'assunto che anche nella predetta fattispecie ricorressero i presupposti per l'agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che - pur non potendosi annoverare la predetta "Finanziaria" tra gli istituti di credito "in senso stretto" (cui espressamente si riferisce il menzionato art. 15 ai fini dell'agevolazione), la medesima opera comunque nel settore creditizio e svolge attività intermediaria nella circolazione del danaro "assolutamente equivalente a quella esercitata dagli istituti bancari".

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

La società contribuente non si è costituita.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Infatti, con il motivo di censura (rubricato come: "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, u.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3") la ricorrente si duole in sostanza dell'erronea applicazione del requisito soggettivo previsto nella predetta norma ai fini della concessione del beneficio, siccome riconosciuto solo a favore dei finanziamenti concessi da ente finanziatore che abbia peculiare veste giuridica, e cioè ente che sia soggetto esercente l'attività bancaria, secondo la definizione più recentemente contenuta nell'art.10 del T.U. delle leggi in materia creditizia, D.Lgs. n. 385 del 1993.

Il motivo appare fondato e degno di accoglimento, onde poi è consentita anche la decisione nel merito della questione controversa, non essendovi ulteriori accertamenti da effettuare. Ed invero, va qui confermato il risalente ma condivi visibile orientamento di questa Corte secondo cui: "Le agevolazioni tributarie per il credito a medio e lungo termine previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, sono condizionate al concorso di due presupposti: l'uno, di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni esenti (finanziamenti a medio e lungo termine ed atti ad essi strumentalmente collegati); l'altro, di carattere soggettivo, consistente nella provenienza del finanziamento da aziende o istituti di credito, o loro Sezioni o gestioni speciali, da enti, cioè, istituzionalmente finalizzati all'Esercizio del credito, e, quindi, da imprese bancarie; (anche di diritto pubblico o di interesse nazionale), alle quali nell'ordinamento vigente detta funzione è esclusivamente attribuita. Deve di conseguenza escludersi, in relazione a quest'ultimo requisito, che rientrino nella previsione della norma agevolati va operazioni di finanziamento eseguite da enti istituiti per altre finalità, quali la cassa pensione per i dipendenti degli enti locali, che è essenzialmente ente previdenziale che come unica finalità istitutiva ha quella di assicurare il pagamento delle pensioni ai propri iscritti e non è abilitata ad esercitare il credito né per legge, né per disposizioni statutarie od amministrative" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3454 del 23/05/1986; negli stessi termini anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6183 del 28/11/1984).

Nella specie di causa risulta pacifico che la XXX non è un ente che esercita la funzione creditizia (perché infatti il giudice di appello ha evidenziato che essa risulta iscritta nell'elenco speciale di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107, cioè quello relativo agli "intermediari finanziari", abilitati al solo esercizio delle funzioni i cui al precedente art. 106) sicché il beneficio - da intendersi concesso da norma che va restrittivamente interpretata quanto ai presupposti - non può riconnettersi alle operazioni di finanziamento esercitate dal predetto intermediario finanziario.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2012